

Prot. n. 10650 /2026

ORDINANZA N. 07/2026 del 09/07/2026

OGGETTO: Proroga dell'ordinanza di chiusura al transito della pista ciclopedonale "Greenway di Valle Trompia" tra via Fucine (Coordinate **45.62'32,8"N, 10.19'78,7"E**), nel Comune di Villa Carcina e via Santa Giulia, nel comune di Concesio (Coordinate **45.61'50,2"N, 10.20'06"E**) per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta SALC spa.

VISTO il verbale di deliberazione n. 40 del 09/06/2020 del Consiglio Comunale di Concesio avente per oggetto l'approvazione della Convenzione per la Gestione Associata della rete ciclo-pedonale denominata "Greenway di Valle Trompia", che ha trasferito in capo a Comunità Montana di Valle Trompia in regime di concessione il sedime dell'infrastruttura ciclopedonale in oggetto, nonché le competenze per gli atti conseguenti di regolazione della stessa;

VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana prot. n. 9485 del 30/07/2024 di assegnazione all'Arch. Alessandro Abeni della qualifica di Dirigente Responsabile dell'Area Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana di Valle Trompia;

VISTA l'ordinanza n.01 del 09/02/2026 riguardante la chiusura al transito della pista ciclopedonale "Greenway di Valle Trompia" tra via Fucine, nel Comune di Villa Carcina e via Santa Giulia, nel comune di Concesio per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta SALC spa.

VISTA la richiesta di proroga, presentata dalla ditta SALC spa prot. 10611 del 08/07/2026 a causa del protrarsi di lavori di primaria importanza per la viabilità pubblica;

VISTI gli art. 5, comma 3, art. 6, comma 4, lettera d), art. 7, comma 1, lettera a) e art. 37, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., recante il nuovo codice della strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

RICHIAMATO l'art. 5 della convenzione per la gestione associata della rete ciclopedonale denominata "Greenway" di Valle Trompia: al comma 1: "La gestione associata viene svolta attraverso un ufficio centrale, situato nell'ambito della Comunità Montana di Valle Trompia e denominato "Ufficio Greenway Valle Trompia". ed al comma 3: "Sono di esclusiva competenza di tale Ufficio: a. il governo dell'utilizzo dell'infrastruttura in concessione, mediante l'emissione di apposite ordinanze, autorizzazioni e divieti, da emettersi con riguardo al quadro normativo vigente, eventualmente integrato da specifici Regolamenti da adottarsi";

CONSIDERATA quindi la necessità di tutelare la pubblico utilizzo della pista ciclo-pedonale e permettere il regolare svolgimento dei lavori;

Il Dirigente dell'Area Tecnica,

ORDINA

– Viste le premesse, la proroga della chiusura di parte del tracciato della pista ciclo-pedonale denominata "Greenway di Valle Trompia" (Coordinate **45.62'32,8"N, 10.19'78,7"E**), nel Comune di Villa Carcina e via Santa Giulia, nel comune di Concesio (Coordinate **45.61'50,2"N, 10.20'06"E**) fino alla data 31/07/2027 o comunque fino al termine dei lavori e al ripristino delle condizioni di sicurezza (vedasi allegato);

– l'aggiornamento della segnaletica con l'indicazione della data di termine chiusura;

– la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

DISPONE ALTRESÌ

– l’invio della presente all’ufficio Tecnico Comunale del Comune di Concesio e di Villa Carcina, ai Carabinieri di Concesio e di Villa Carcina, alle Guardie Ecologiche Volontarie di Comunità Montana di Valle Trompia, all’Ufficio territoriale Regionale di Brescia, al Comando di Polizia Locale “corpo Intercomunale Valle Trompia”; alla Prefettura di Brescia;

– che per le violazioni della presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii;

AVVERTE

– che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà ad effettuare opportuna segnalazione alla Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti di cui all’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 nonché all’art. 650 del codice penale.



IL DIRIGENTE

Arch. Alessandro Abeni

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)